

21 -> 2014

Stadio tegaie
flvv. Maria petrone
Avv. Iv. Colella
Via S. Maria, n. 36, 80138 Napoli (NA)
Tel. - Fax: 081/990999 - cell. 340311
posta elettronica certificata: avv.petrone@pec.it

IMPIEGO

ULTIMO GIORNO

~~BO1806~~

ORIGINALI

Sev. ult. giorno
24/10/2014

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI

RICORRE ULTIMO GIORNO

ALBARANO Anna, nata a Mariglianella (NA) il 5.10.1953 ed ivi residente alla via Umberto I, n. 21, c.f. LBRNNA53R45E954W, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del presente atto, dagli avv.ti Ivan Colella, c.f. CLLVNI82D09E329W, e Maria Petrone, c.f. PTRMRA76L55L259H, con i quali elettivamente domicilia, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 104/2010, presso la Segreteria di codesto T.A.R. [pec: avv.petrone@pec.it; fax: 081/990999],

PER L'ANNULLAMENTO/PREVA SOSPENSIONE

a) - della graduatoria regionale definitiva dei docenti ammessi a partecipare ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per le classi di concorso **A076**, **C999** e rimanenti classi u per l'anno scolastico 2013/2014, pubblicata sul sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania il 16.1.2014, ma notificata o altrimenti comunicata, nella parte in cui la ricorrente non viene inserita né nell'elenco dei docenti "ammessi", né in quello dei docenti "non ammessi";

b) - della nota del 16.1.2014, prot. n. 315/U, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha approvato la graduatoria definitiva impugnata sub a);

e) - di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo della

MANDATO: Il sottoscritto nomina e costituisce suoi procuratori e difensori gli avv.ti Maria Petrone e Ivan Colella nel cui al presente atto, tenuto conto, grado e fase, sia cautelare che di merito, conferendogli ogni più ampia facoltà, comprese quelle di transigere, quietanzare, rinunciare agli atti del giudizio, accettare pagamenti e riscuotere somme, eleggere domicilio, nonché nominare procuratori ed eventuali diversi domiciliatari, avendo *jin* d'ora per rato e valido il suo operato. Reso edotto che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione al presente mandato, presta completo ed informato consenso, coerentemente con il disposto degli artt. U e 22, eo. r, della legge 31.12.1996, n. 675, all'utilizzo, da parte dello studio legale Maria petrone (vale a dire da parte di tutti i soggetti, professionisti e/o collaboratori che lo compongono) dei suoi dati personali. Autorizza, inoltre, la permanenza, negli archivi informatici dello Studio patrone, degli atti contenenti i dati personali (e quindi anehe dei dati in esso contenuti) di cui all'ari. 4, comma IV°, del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 31.1.2002, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità inscisse al mandato conferito, e s'apevoli che a tali atti e dati si accedersi anche mediante ricorso ai terminali costituenti la rete informatica dello Studio Legale Maria petrone. 61pge domicilio in forio alla via «Ipadara, 36, presso lo studio dell'avv. Maria patrone.

GIORNI

[Signature]

Autentica
avv. Maria Petrone
[Signature]
avv. Ivan Colella
[Signature]

posizione soggettiva della ricorrente, ivi compresa la nota del 20.12.2013, prot. n. 10157/U, mai notificata o altrimenti comunicata, pubblicata sul sito ufficiale dell'Ufficio Regionale Scolastico per la Campania il 23.12.2013, con la quale, oltre ad essere stata approvata la graduatoria provvisoria degli insegnanti "ammessi" ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, si è, altresì, comunicato che tale elenco "*è stato ordinato per età anagrafica crescente*")

NONCHÉ¹

d) - per il riconoscimento del diritto della ricorrente a partecipare ai corsi di formazione per Tanno scolastico 2013/2014 per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

FATTO

Con decreto direttoriale n. 7 del 16.4.2012, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha istituito, per Tanno scolastico 2012/2013, corsi di formazione finalizzati alla formazione del "*Profilo del docente specializzato per le attività di sostegno*".

Secondo quanto stabilito dal predetto decreto, la domanda avrebbe potuto essere presentata - innanzitutto - dai docenti in posizione di esubero nelle classi di concorso A075, A076, C555 e C999; in subordine, dai docenti appartenenti alle altre classi di concorso in esubero.

Con nota del 22.10.2013, prot. n. 11235, il medesimo Ministero, nel trasmettere a tutti gli Uffici Scolastici Regionali l'elenco dei docenti ammessi a partecipare ai corsi di formazione istituiti con decreto direttoriale n. 7 del 16 aprile 2012 e nel premettere che *"hanno la priorità a partecipare ai predetti corsi di formazione per l'anno scolastico 2013/2014 i docenti che hanno già presentato la domanda"*, ha, poi, stabilito che: ***"è consentito ai docenti titolari della classi di concorso A075, A076, C5S5 e C999, che non l'avessero già presentata, inoltrare ristanza per la partecipazione ai Corsi di formazione in oggetto. Qualora il numero dei docenti che hanno espresso la volontà di partecipare ai corsi sia inferiore ai posti assegnati per l'attivazione dei corsi, le SS.LL, facendo riferimento alle classi di concorso in esubero riferite all'a.s. 2013/14 e secondo le priorità sopra indicate, provvederanno a riaprire i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione ai Corsi di formazione e accoglieranno le eventuali rinunce da parte di coloro che non sono più interessati alla partecipazione"***.

Nel prendere atto della richiamata nota ministeriale, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con nota prot. n. 9042/U del 15.11.2013, ha invitato i docenti titolari delle classi di concorso in esubero A075, A076, C555 e C999, non inseriti nella graduatoria allegata alla predetta nota ministeriale, ove interessati, a presentare,

entro e non oltre le ore 18.00 del 25.11.2013, la propria domanda di partecipazione.

La ricorrente, docente di informatica inserita nella graduatoria permanente della Provincia di Napoli per le classi di concorso in esubero A075 e A076, avendone interesse e titolo, ha inoltrato all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con raccomandata a/r n. 139847230105 del 20.11.2013, ricevuta il 21.11.2013, domanda di partecipazione ai corsi di formazione indetti per l'anno scolastico 2013/2014 per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

Senonché, con nota del 20 dicembre 2013, prot. n. 10157/U, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nello stabilire che l'elenco aggiornato degli insegnanti ammessi ai corsi di formazione *de quibus* è stato ordinato "*per età anagrafica crescente*", non ha, inopinatamente, inserito la ricorrente né tra i docenti "*ammessi*", né tra quelli "*non ammessi*".

Con successiva nota del 16.1.2014, prot. n. 315/U, il medesimo Ufficio Scolastico Regionale ha, poi, approvato la graduatoria definitiva dei docenti delle classi di concorso A075, A076, C999 e di tutte le altre classi C con esubero regionale ammessi a partecipare ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'anno scolastico 2013/2014, non solo escludendo nuovamente la ricorrente dall'elenco dei docenti "*ammessi*", ma non inserendola nemmeno in quello dei docenti "*non ammessi*".

Invero, la ricorrente, docente in posizione di esubero nelle classi di concorso A075 e A076 con 220 punti di anzianità di servizio nella graduatoria permanente, possiede tutti i requisiti di fatto e di diritto per partecipare ai predetti corsi di formazione, con l'ovvia conseguenza che la sua esclusione dall'elenco dei docenti "ammessi" [ma **anche** la **esclusione da quello dei "non ammessi" per un eventuale futuro "scorrimento"**], si appalesa del tutto illegittima.

L'impugnativa viene, quindi, affidata ai seguenti

MOTIVI

1. INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO PER LA NON AMMISSIONE DELLA RICORRENTE AI CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ' DI SOSTEGNO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LOGICITÀ, IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, NON ARBITRARIETÀ. TRAVISAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST..

1. Secondo il prevalente enunciato giurisprudenziale, la pubblica amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare i titoli posseduti da ciascun candidato in seno alle procedure per la formazione delle graduatorie.

Detta discrezionalità, tuttavia, non è priva di limiti, posto che lo scrutinio del giudice può verificarne la

corrispondenza ai canoni di legittimità del provvedimento amministrativo sotto più profili.

Ed infatti, pur essendo la P.A. titolare di un ampio potere discrezionale nella concreta individuazione dei criteri per la immissione del richiedente in una determinata graduatoria in base ai titoli in concreto posseduti, **l'esercizio di potere non sfugge al sindacato di legittimità in relazione al rispetto dei principi di logicità, imparzialità, ragionevolezza e non arbitrarietà cui esso deve essere improntato, in omaggio ai principi di cui all'art. 97 cost.** (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 23.5.2011, n. 3055; Cons. Stato, Sez. VI, 6.6.2008, n. 2732).

Con riferimento specifico al caso in esame, va subito evidenziato che, con nota del 22.10.2013, prot. n. 11235, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nello stabilire i criteri di massima per la formazione delle graduatorie dei docenti ammessi ai corsi di formazione del *"Profilo del docente specializzato per le attività di sostegno"*, ha - innanzitutto - stabilito che hanno priorità a partecipare ai predetti corsi di formazione per l'anno scolastico 2013/2014 *"i docenti in posizione di esubero nelle classi di concorso A075, A076, C555 e C999"* che hanno già presentato la domanda per l'anno precedente. Ha, poi, precisato che: *"è consentito ai docenti titolari della classi di concorso A075, A076, C555 e C999, che non l'avessero già presentata, inoltrare l'istanza per la partecipazione ai Corsi di formazione in oggetto"*.

Orbene, nella fattispecie, la ricorrente, come detto, ha pieno diritto a partecipare ai predetti corsi di formazione, essendo in possesso dei requisiti predeterminati dal M.I.U.R. con nota del 10.10.2012, in quanto docente nelle classi di concorso in esubero A075 e A076, con una anzianità di servizio di 220 punti.

Né, in contrario, può sostenersi che i docenti "ammessi" sono stati preferiti alla ricorrente sol perché avevano già presentato apposita domanda di partecipazione l'anno precedente.

Così non è ! Anzi, tenuto conto della circostanza che i posti messi a disposizione dal M.I.U.R. per i docenti appartenenti alle classi di concorso in esubero A075 e A076, in Campania, **sono** 68, confrontando la prima graduatoria approvata ed allegata alla nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 11235 del 22.10.2013 con quella allegata dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania alla propria nota prot. n. 315/U del 16.1.2014, rispetto ai docenti che avevano già presentato domanda di partecipazione nel 2012, nella graduatoria qui impugnata **sono stati inseriti altri 16 docenti che, come la ricorrente, hanno presentato domanda di partecipazione soltanto nel 2013.**

Da qui la evidente irragionevolezza dell'operato della P.A. resistente.

2. Giova anche eccepire la illegittimità della graduatoria impugnata per essere stata stilata "*per età anagrafica crescente*", giusta nota dell'Ufficio scolastico

Regionale per la Campania del 20.12.2013, prot. n. 10157.

Va, *in primis*, precisato che tale "*modus procedenti!*" è assolutamente illegittimo, in quanto non corrisponde a nessuno dei requisiti fissati nelle richiamate note ministeriali.

Ma quel che è più grave è che tale criterio di aggiornamento della graduatoria dei docenti "*ammessi!*" a partecipare ai corsi di formazione avrebbe dovuto essere predeterminato dall'Ufficio Regionale Scolastico per la Campania e reso noto ai partecipanti prima della scadenza del termine previsto, a pena di decadenza, per la presentazione delle domande. La qualcosa non si è verificata nel caso in esame.

Ed è noto che la P.A. deve predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei candidati in un pubblico concorso, rendendoli pubblici; obbligo che deve essere adempiuto anche mediante la predeterminazione e la tempestiva pubblicizzazione degli stessi (cfr., in tema, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 24.11.2003, n. 781).

Sicché, è evidente che la predetta modalità di aggiornamento della graduatoria da parte dell'ufficio Scolastico Regionale per la Campania si pone in evidente contrasto con i principi di trasparenza ed imparzialità sottesi a qualunque procedura concorsuale (v., in tema, T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 01/04/2011, n. 1907, secondo cui: « *È irrituale la fissazione dei criteri in un turno di tempo successivo alla potenziale conoscenza dei*

nominativi dei partecipanti al concorso e dei titoli in loro possesso. La circostanza poi che i titoli siano stati valutati in un momento successivo non toglie che, in ossequio a consolidati principi giurisprudenziali, la semplice apertura delle buste abbia dato luogo alla conoscenza potenziale del contenuto e, quindi, airoggettiva ed astratta possibilità di influenzare la fissazione dei criteri. Detto rischio di potenziale distorsione è sufficiente a connotare negativamente la legittimità della procedura, senza che si renda all'uopo necessaria una invero diabolica prova della contaminazione scaturita dalla conoscenza concreta dei titoli dei singoli concorrenti »).

3. Fermo quanto innanzi e senza riconoscimento alcuno, giova, comunque, eccepire che l'aggiornamento della graduatoria impugnata *"per età anagrafica crescente"* non è stato affatto rispettato dall'Ufficio Scolastico Regionale per Campania, **se sol si considera che nell'elenco dei docenti in esubero per le classi di concorsi A075 e A076 "ammessi" a partecipare ai corsi di formazione figurano docenti di pari età anagrafica della ricorrente che, come quest'ultima, non avevano nell'anno precedente presentato alcuna richiesta di partecipazione.**

Con la conseguenza che, anche per tale motivo, allo stato appaiono assolutamente oscure le ragioni che hanno determinato l'esclusione della ricorrente dalla impugnata graduatoria.

4. Va, infine, rilevato che, a prescindere dalla considerazione che la ricorrente ha diritto e titolo ad essere ammessa a partecipare ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per le classi di concorso in esubero A075, A076, C999 e rimanenti classi C per Tanno scolastico 2013/2014, la graduatoria impugnata è illegittima anche perché, immotivatamente, non ricomprende la ricorrente nemmeno nell'elenco dei docenti "*non ammessi*".

Tale circostanza è di non poca rilevanza se sol si considera che le graduatorie, se non è diversamente stabilito dal bando, hanno **validità ed efficacia triennale**. Pertanto, ove per il prossimo anno scolastico il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dovesse istituire ulteriori corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, l'esclusione della ricorrente tra i docenti "*non ammessi*" a partecipare a quelli indetti per il corrente anno scolastico, le preclude sin da ora la possibilità di avvantaggiarsi per il futuro di un eventuale scorrimento della graduatoria stessa.

Da qui la piena fondatezza dei mezzi di censura di cui in rubrica.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che le amministrazioni intimare, nel costituirsi in giudizio, depositino tutti gli atti relativi al procedimento in interesse e che, in mancanza, se ne disponga l'acquisizione nel termine e nei modi opportuni,

ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 104/2010, con riserva, all'esito, di eventuali motivi aggiunti.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il "*fumus boni juris*" emerge chiaramente dai motivi innanzi svolti.

Il danno grave e irreparabile consegue, "*c/e plano*", alla esecuzione degli atti impugnati.

Difatti, i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per le classi di concorso in esubero A075, A076, C999 e rimanenti classi C per l'anno scolastico 2013/2014, inizieranno tra pochi giorni. Ciò comporta che, per il tempo necessario alla definizione nel merito della presente controversia, gli stessi si saranno già conclusi.

Con l'ovvia - deteriore - conseguenza che la tutela giurisdizionale della posizione soggettiva della ricorrente verrà ad essere completamente vanificata, anche in considerazione del fatto che, allo stato, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non ha affatto manifestato l'intento di programmare per il prossimo anno scolastico ulteriori corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

Ciò premesso e precisato, i sottoscritti difensori

CONCLUDONO

per l'accoglimento del ricorso e della incidentale istanza cautelare. Vinte le spese con attribuzione.

Ai sensi del combinato disposto del d.P.R. n. 115/02 e dell'art. 37 del d.l. n. 98/2011, si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile e che, tuttavia, essendo la ricorrente titolare, unitamente al proprio nucleo familiare, di un reddito inferiore al triplo dell'importo previsto dall'articolo 76 del d.P.R. n. 115 citato, non è dovuto alcun contributo unificato.

Forio, 18 febbraio 2014

(Avv. Ivan Colella)

(Avv. Maria Petrone)

Istanti gli avv.ti Ivan Colella e Maria Petrone, nella qualità, **SI NOTIFICHI** il sovraesteso ricorso a:

1. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ' E RICERCA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla via A. Diaz. N.II;

2. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ' E RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato* in Napoli alla via A. Diaz. N.II;

3. PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI NAPOLI, IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE, domiciliato per la carica in Napoli alla via Ponte della Maddalena, h. 55;

4. DE MEZZA Mariateresa, residente in Napoli (NA) alla via Pigna, n. 104 (c.a.p. 80128).



UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE in SPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato
l'atto che precede* a mani dell'impiegato

21 FEB 2014

Sig. **Giuseppe Mastrorillo** T.D. mi addetto
alla ricezione atti, stante la precaria assenza
del Leg. Rapp.te **Nadia Capolino**
Ufficiale Giudiziario

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO XV NAPOLI

Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato
l'atto che precede a mani M'impiegato

21 FEB 2014

Sig. **Giuseppe Mmftmm** T>Q/lvj addetto
alii rione atti, stante la precaria assenza
del Leg. Rapp.te **Nadia Capolino**
Ufficiale Giudiziario

7